

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSARELATIVA

INDICE

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1 - | ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | pag. 3 |
| Art. 2 - | OGGETTO DELLA TASSA (Beni suscettibili di occupazione) | pag. 3 |
| Art. 3 - | DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE | pag. 3 |
| Art. 4 - | SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI | pag. 4 |
| Art. 5 - | CLASSIFICAZIONE DELLE AREE | pag. 4 |
| Art. 6 - | CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI | pag. 4 |
| Art. 7 - | DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE | pag. 5 |
| Art. 8 - | DISCIPLINA DELLE TARIFFE | pag. 6 |
| Art. 9 - | OCCUPAZIONI PERMANENTI | pag. 6 |
| Art. 10 - | OCCUPAZIONI TEMPORANEE | pag. 7 |
| Art.11 - | OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO | pag. 8 |
| Art. 12 - | DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI | pag. 9 |
| Art. 13 - | PASSI CARRABILI | pag. 9 |
| Art. 14 - | INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE | pag.10 |
| Art. 15- | ESENZIONI DALLA TASSA | pag.10 |
| Art. 16- | AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | pag.10 |
| Art. 17- | DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE 0 CONCESSIONE | pag.11 |
| Art. 18- | CONTENUTO DELLE DOMANDE | pag.11 |
| Art. 19 - | ISTRUTTORIA DOMANDE | pag.12 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art.20 - | DEPOSITO CAUZIONALE | pag.12 |
| Art.21 - | CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | pag.13 |
| Art.22 - | RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO | pag.13 |
| Art. 23- | CONDIZIONI GENERALI | pag.13 |
| Art. 24 - | ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO | pag.14 |
| Art. 25 - | ORDINE DI PREFERENZA | pag.14 |
| Art. 26 - | DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE | pag.15 |
| Art. 27 - | DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE 0 CONCESSIONE | pag.15 |
| Art. 28 - | REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 0 CONCESSIONE | pag.15 |
| Art. 29 - | DENUNCIA | pag.16 |
| Art. 30 - | CANONI DOMINICALI | pag.16 |
| Art. 31 - | SANZIONI | pag.16 |
| Art. 32 - | VERSAMENTO DELLA TASSA | pag.17 |
| Art. 33 - | AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | pag.17 |
| Art. 34 - | NORME DI RINVIO | pag.17 |
| Art. 35 - | NORME TRANSITORIE | pag.18 |
| Art. 36 - | NORME ABROGATE | pag.18 |
| Art. 37 - | ENTRATA IN VIGORE | pag.18 |

NOTA

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. E' istituita nel Comune di Castel Condino la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA (Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini della applicazione tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Castel Condino dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. X (almeno due) categorie ed individuate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 000 del 00 XXX 0000.

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Ai fini delle occupazioni di cui all'articolo 38 comma quarto del d.lgs 507/93 per centro abitato ci si riferisce alla delimitazione stabilita con deliberazione della Giunta n. 000 del 00 XXX 0000 ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

[Solo per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti. La popolazione di riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. L'articolo 4 del codice della strada prevede che alla individuazione provveda la Giunta comunale].

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.
5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata può essere computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite .

[Il comma 6 è una facoltà del Comune]

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabilita dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

[Popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso]

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 presente articolo, ridotta del 00%

[Il Comune può riconoscere una riduzione fino ad un terzo]

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

[La riduzione avviene in misura fissa prevista del d. lgs 50 7119931

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni e dalle Province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria * con le seguenti misure di riferimento:

I IPOTESI

-fino a sei ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 70%;

- successivi periodi di sei ore o frazioni tariffa ridotta al 10%;

II IPOTESI

-fino a otto ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta all'80%

- successivi periodi di otto ore o frazioni tariffa ridotta al 10%

III IPOTESI

-fino a dodici ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 90%

- successivo periodo di dodici ore o frazione tariffa ridotta al 10%

**la somma delle tariffe orarie deve dare la tariffa giornaliera indipendentemente dal numero delle fasce orarie e dalla loro durata.*

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 00%.

[Il Comune deve riconoscere una riduzione della tariffa tra il 20 e il 50%]

3. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

4. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993, si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 00%

[Il Comune può riconoscere una riduzione fino ad un terzo]

5. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi I e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

[La riduzione avviene in misura fissa prevista del dlgs 507/1993]

6 Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 00%

[E'in facoltà del Comune prevedere aumenti della tariffa fino al 50%]

7. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 00% per cento.

[E'in facoltà del Comune prevedere riduzioni fino al 50%]

9. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 3 è ridotta al 20/0=.

10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 la tariffa è quella di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

11. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune o dalla Provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

ART. II - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO

E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50 mila, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto, oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti, un contributo una volta tanto pari al 00% delle spese di costruzione.

[E'in facoltà del Comune determinare il contributo nella misura massima del 50% delle spese sostenute]

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il Consiglio comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.

[Il territorio comunale deve essere classificato in centro abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche e frazioni. In questo caso non opera la graduazione in categoria prevista dall'articolo 42 del decreto legislativo 507/1993, essendo la stessa assorbita da quella recata dal comma I del presente articolo. L'articolo 48 nulla dice circa la competenza a deliberare.]

2. La nuova classificazione entra in vigore dal I gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

ART. 13 - PASSI CARRABILI

1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di

parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 00 per cento

[La tariffa può essere ridotta fino al 10%]

2. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, a tariffa relativa è ridotta al 00 per cento

[La tariffa può essere ridotta fino al 30%]

3. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 9 del presente regolamento, ridotta al 00 per cento.

ART. 14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.

ART15 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Si applicano le esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. La tassa non si applica per le occupazioni di durata inferiore all'ora.

ART16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso

Art. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art. 17 deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita iva;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;

- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che. si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

[La norma dovrà essere adeguata alle disposizioni locali in tema di procedimento amministrativo]

2. L'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alla dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con l'anticipo, rispetto alla scadenza, di cui all'art. 6 comma 5, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private;

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di Y.X anni;

[Il Comune stabilirà la durata. Sarà opportuno concedere occupazioni per periodi non troppo lunghi: 9 / 19 anni massimo]

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25 - ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:

[Il Comune potrà indicare un ordine di preferenza nel rilascio delle autorizzazione e concessioni al fine di tutelare determinate categorie degne di protezione:

- occupazione da parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci loro vendute;*
- invalidi del lavoro;*
- ciechi, sordomuti;*
- categorie economiche.*

(A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.)

ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
- uso improprio del diritto di occupazione;
 - le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - mancato pagamento della tassa, previa diffida ad adempiere il versamento entro un termine di giorni.

ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto ad al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma undici, del decreto legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 - DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 50 del d. lgs. 507/1993
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa.

ART. 30 - CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune può imporre (impone) il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 31 - SANZIONI

1. Oltre alla sanzioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 507/1993 per le violazioni concementi l'occupazione si applicano le nonne degli articoli da 106 a I 10 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 235 e successive modificazioni

ART. 32 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. In caso di variazioni, invece, il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero a mezzo di versamento diretto in Tesoreria, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

ARTICOLO 33 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 88 del DPGR n. 4/L del 27.02.95 ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 32 del d.lgs. 507/ 1993.

ART. 34 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 35 - NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal I gennaio 1994.

ART. 36 - NORME ABROGATE

1. E' abrogato il.

[Si indicheranno i riferimenti del previgente regolamento TOSAPI

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'articolo 97 del DPGR n. 4/L del 27.02.95 e ad avvenuta pubblicazione.

NOTA

1. *Il Consiglio comunale dovrà deliberare la prima classificazione in categorie delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche entro il termine di approvazione del presente regolamento. L'elenco di classificazione delle strade dovrà essere allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante.*

2. *Entro il medesimo termine dovrà essere assunta la deliberazione di cui all'articolo 12.*